Regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori

art. 24, comma 6, del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni
e art. 4, comma 2, della Legge 19.10.1999, n. 370

Articolo 1 Finalità

1. In armonia con i principi fissati dallo Statuto ed in applicazione dell'art. 4 della Legge 19.10.1999, n. 370, è emanato il presente regolamento, che disciplina:

a) le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, al perseguimento degli obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa;
b) le modalità di monitoraggio e di verifica degli impegni didattici;
c) l'erogazione dei compensi incentivanti;
d) la pubblicità delle procedure.

Articolo 2 Costituzione del fondo di incentivazione

1. Il fondo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei docenti e ricercatori universitari è costituito dai contributi all'uopo erogati dal MURST ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni e dell'art. 4, comma 2, della Legge 370/99.

2. Su proposta del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione può alimentare il fondo con risorse del bilancio universitario.

Articolo 3 Destinatari

1. I compensi incentivanti sono riservati ai professori ed ai ricercatori universitari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno e, nel caso di personale universitario medico di cui all'art. 102 del D.P.R. 382/80, per l'attività intramuraria e che non svolgano attività didattica comunque retribuita presso altre Università o Istituzioni pubbliche e private.

Articolo 4 Ripartizione del fondo

1. Il fondo è ripartito annualmente tra le Facoltà con delibera del Senato

Accademico sulla base del numero dei docenti e degli studenti iscritti ai vari Corsi di Laurea, di Diploma Universitario e di Dottorato di Ricerca, tenuto conto della tipologia formativa dei vari corsi di studio, delle attività finalizzate alla formazione continua, permanente e ricorrente, secondo parametri individuati dallo stesso Senato Accademico.

2. Il Senato Accademico deve comunque assicurare una percentuale del fondo ai progetti cui partecipano docenti di Facoltà diverse, la cui approvazione , sentite le Facoltà interessate, è demandata allo stesso Senato.

3. La ripartizione è effettuata dal Senato Accademico entro i 30 giorni successivi all'assegnazione delle specifiche risorse da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Articolo 5 Utilizzazione del fondo

1. Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione rettorale dell'avvenuta ripartizione e dell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 4 sopracitato, e comunque non oltre il termine di scadenza previsto per disporre la programmazione didattica in relazione alle esigenze correlate al successivo anno accademico, il Consiglio di Facoltà, dal fondo di propria spettanza, destina:

a) non meno del 50% dello stesso ai docenti e ricercatori di cui all'art. 3, i quali, in conformità alla programmazione didattica finalizzata ad un più favorevole rapporto studenti-docente:

- dedichino, in ogni tipologia di corso di studio universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, nonché in attività universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente - nell'ambito dei compiti e delle ore istituzionalmente previsti per ciascuna tipologia di rapporto, dagli artt. 7 e 10 del D.P.R. 382/80 per i professori e dall'art. 1 della Legge 22.04.1987, n. 158 per i ricercatori - almeno 120 ore annuali a lezioni, esercitazioni e seminari. Non rientra in tale limite numerico l'impegno derivante dal conferimento di supplenze e/o affidamenti retribuiti presso la stessa o altra Facoltà dell'Ateneo;
- dedichino almeno ulteriori 80 ore per l'orientamento, l'assistenza ed il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento;
- svolgano comunque attività didattiche con continuità per tutto l'anno accademico anche quando l'organizzazione didattica è strutturata su base semestrale;

b) non meno del 20% dello stesso fondo al finanziamento di progetti volti al miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attività formative propedeutiche, integrate e di recupero. I professori ed i ricercatori interessati dovranno produrre i progetti entro i 30 giorni dall'attribuzione dei fondi.

Qualora le attività didattiche proposte dovessero risultare omogenee, avere le stesse finalità e tendere ad un comune obiettivo di interesse generale di Facoltà, queste, ferme restando l'autonomia e la responsabilità dei singoli docenti, possono confluire in un progetto di Facoltà. In tal caso l'aliquota percentuale indicata al precedente punto a) deve essere non inferiore al 5% del fondo.

2. Per le quote di cui al precedente comma 1, lettera a), le Facoltà predeterminano i criteri per la ripartizione fra i docenti che soddisfano i requisiti di cui sopra e, con delibera motivata ed individuale, formulano le proposte di assegnazione.

3. Le quote eventualmente non utilizzate per progetti di miglioramento qualitativo della didattica andranno ad incrementare la disponibilità finanziaria riservata all'attività di incentivazione dell'impegno didattico e saranno reimpiegate dal Senato Accademico.

Articolo 6 Progetti (Obiettivi e requisiti)

1. Gli obiettivi volti al miglioramento qualitativo dell'attività didattica sono evidenziati nei progetti che dovranno essere elaborati dai gruppi di docenti e/o ricercatori che li presenteranno nei tempi e secondo le modalità previste dal presente Regolamento ai fini di concorrere all'incentivazione.

2. In questo contesto, i progetti di cui sopra devono di norma tendere ad una o più delle seguenti finalità:

- organizzare attività tendenti al recupero degli studenti in ritardo;
- affiancare l'attività didattica con seminari o gruppi di studio per approfondire quelle parti del corso di lezioni che presentino particolari difficoltà per gli studenti;
- organizzare corsi di omogeneizzazione a favore degli studenti del I anno per normalizzare le relative conoscenze;
- prevedere iniziative per il recupero degli studenti fuori corso;
- prevedere iniziative per l'orientamento degli studenti iscritti ai primi anni di corso;
- favorire l'apprendimento da parte degli studenti di conoscenze informatiche, telematiche, multimediali e linguistiche;
- prevedere attività integrative per la riduzione del tempo necessario all'ottenimento del titolo di studio;
- introdurre nei corsi modalità didattiche che favoriscano il coinvolgimento attivo degli studenti;
- facilitare l'acquisizione di un adeguato metodo di lavoro finalizzato alla preparazione della tesi di laurea;
- sviluppare una mentalità che favorisca forme di educazione permanente.

3. La selezione dei progetti da finanziare è deliberata dal Consiglio di Facoltà entro i 30 giorni successivi al termine di scadenza previsto per la presentazione degli stessi.

4. I progetti debbono essere predisposti secondo uno schema che ne chiarisca:

- le finalità;
- gli obiettivi;
- il metodo;
- il responsabile del progetto;
- la composizione del gruppo di lavoro;
- l'impegno di tempo previsto per i singoli;
- la proposta di ripartizione percentuale del compenso ai componenti;
- i tempi del progetto;
- i tempi di controllo previsti.

Articolo 7 Pubblicità

1. Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ai programmi didattici ed ai progetti approvati verrà assicurata la massima pubblicità nelle forme ritenute più opportune, anche attraverso il sito WEB di Ateneo.

2. L'Università procederà, secondo la disciplina di cui alla Legge 675/96, alla pubblicazione dell'elenco dei percettori dei compensi.

Articolo 8 Controlli

1. La verifica del rispetto degli impegni didattici assunti ed il monitoraggio dei progetti di cui all'art. 6 del presente regolamento vengono affidate ad un organismo in cui siano rappresentati gli studenti.

Articolo 9 Erogazione dei compensi incentivanti

1. I compensi incentivanti hanno natura di assegno aggiuntivo pensionabile, sui quali graveranno le ritenute previste dalla Legge.

2. Essi vanno attribuiti con decreto rettorale emanato subordinatamente alla valutazione positiva dell'attività svolta dai soggetti interessati, espressa dall'organo a ciò preposto nell'ambito dei programmi di valutazione della didattica adottati dall'Ateneo.

3. Non è consentito la somma e l'erogazione di più quote di compensi incentivanti in capo allo stesso soggetto.

Articolo 10 Norma transitoria

1. Nelle more dell'attivazione dell'organismo di cui all'art. 8 la prevista verifica è demandata alla Commissione Didattica di Ateneo.

Articolo 11 Disposizione finale

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Ateneo.

Il RETTORE
Guido TROMBETTI